

FORMAZIONE A DISTANZA

AI SENSI DELLA DELIBERA N. 193 DEL C.N.F. IN DATA 20.04.2020

SCHEDA DI ANALISI TECNICA (VER. 1 – 27.04.2020)

Premesso che:

1) l'Ordine degli Avvocati di Roma ha implementato da tempo sistemi di formazione professionale multimediali diffusi sui canali Social delle piattaforme Facebook e Youtube, senza mai concedere crediti formativi perché a ciò impedito dal Regolamento n. 6 del Consiglio Nazionale Forense in materia di Formazione a Distanza del 16 Luglio 2014 (d'ora in poi: Regolamento CNF FAD);

2) forte di questa oramai matura esperienza, l'Ordine è in grado di diffondere su qualsiasi piattaforma, pubblica o privata, audio (stereo a 44.000 Hz) e video di qualità eccellente (in risoluzione HD, 1920 per 1080 pixel con due o più telecamere), aggiungendovi contenuti quali: le slide utilizzate dal relatore, comprensive di eventuali filmati, titoli, sottotitoli e cavalieri elettronici, oltre ben s'intende il Logo del COA Roma.

Preso atto:

3) della delibera n. 168 in data 20.03.2020 del CNF, con la quale è stato - tra il molto altro- ridotto il numero di crediti, portati a numero di *“cinque totali, di cui tre nelle materie ordinarie e due nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forense, deontologia ed etica professionale”* (cfr. <https://www.ordineavvocatiroma.it/wp-content/uploads/2020/03/Comunicazione-a-COA-e-Unioni-Provvedimenti-CNF-23.03.2020.pdf>);

4) della delibera n. 193 del 20.04.2020 del CNF, con la quale è stato disposto che *“in deroga”* ad alcuni articoli essenziali del Regolamento CNF FAD *“gli Ordini Territoriali potranno determinare i crediti formativi da attribuirsi agli eventi dagli stessi organizzati in proprio o tramite le proprie Fondazioni con la modalità FAD secondo le indicazioni dell'art. 20 Regolamento C.N.F. n. 6 del 16/07/2014 (n.d.r.: Art. 20, Determinazione dei Crediti Formativi), e con i criteri di cui all'art. 21 (n.d.r.: Art. 21, Criteri per Accreditemento) del Regolamento ed in conformità ai criteri generali fissati dalla Commissione centrale che potrà essere consultata allo scopo anche per specifiche attività formative, a*

condizione che adottino strumenti di controllo idonei a verificare l'identità dei partecipanti all'inizio dell'evento formativo a distanza, durante lo stesso ed al suo termine" e che la medesima delibera indica in premessa "ai fini dell'accreditamento, l'obbligo, per i Soggetti promotori, di adottare strumenti di controllo idonei ad assicurare, con un sufficiente grado di certezza, l'effettiva e continua partecipazione dell'iscritto" (cfr. <https://www.ordineavvocatiroma.it/wp-content/uploads/2020/04/Comunicazione-ai-COA-Formazione-continua-21.04.2020-COA-ROMA.pdf>);

Considerato che:

5) alla data del 23.04.2020 l'Ordine degli Avvocati di Roma annovera ben **25.974 Iscritti**, di cui **20.686 con meno di 25 anni** di iscrizione all'Albo;

6) che con un calcolo prudenziale per difetto, circa 17.000 sono i Colleghe romani soggetti ad obbligo formativo e che quindi è onere del COA provvedere a circa **85.000 ore di formazione complessiva** per provvedere alla formazione e aggiornamento continui di tali professionisti;

7) che l'Ordine dispone di sistemi di rilevazione della presenza che consentono all'Iscritto di verificare l'adempimento del proprio obbligo formativo tramite l'accesso nella propria area riservata del sito, con possibilità di visualizzare quali e quanti eventi egli abbia seguito con profitto;

tutto ciò premesso, il Cons. Pontecorvo propone quanto segue:

A) nella fase emergenziale, procedere all'accreditamento tramite il Centro Studi del COA Roma di eventi formativi dell'Ente stesso, di massimo 2 ore ciascuno, in tutte le materie e secondo le usuali modalità, così come integrate dagli Artt. 20 e 21 del Regolamento CNF FAD;

B) trasmettere tali eventi tramite la piattaforma YOUTUBE, canale dell'Ordine forense capitolino;

C) consentire l'accesso all'evento fruibile da remoto da 15 minuti prima dell'evento stesso;

D) imporre ai Colleghi, nell’arco temporale di cui al punto “C)” che precede, di comunicare con un commento in modalità nascosta (a tutti gli altri discenti, ma non all’Amministratore della piattaforma e all’Iscritto stesso) sotto al video i loro: Cognome, Nome e Numero di Tesserino – CIO’ CONSENTE DI ACCERTARSI DELL’ENTRATA IN “AULA VIRTUALE” DA PARTE DELL’ISCRITTO;

E) imporre ai Colleghi, ad intervalli di 40 minuti circa (quindi 2 o anche 1 solo nell’arco dell’evento), nell’arco temporale di circa 3 minuti, di scrivere un commento in modalità nascosta (a tutti gli altri discenti, ma non all’Amministratore della piattaforma e all’Iscritto stesso) sotto al video i loro: Cognome, Nome e Numero di Tesserino - CIO’ CONSENTE DI ACCERTARSI DELLA PERMANENZA IN “AULA VIRTUALE” DA PARTE DELL’ISCRITTO;

F) consentire l’uscita dall’evento tramite la piattaforma YOUTUBE, canale dell’Ordine forense capitolino entro 5 minuti dal termine dell’evento stesso;

G) imporre ai Colleghi, nell’arco temporale di cui al punto “F)” che precede, di comunicare con un commento in modalità nascosta (a tutti gli altri discenti, ma non all’Amministratore della piattaforma e all’Iscritto stesso) sotto al video i loro: Cognome, Nome e Numero di Tesserino – CIO’ CONSENTE DI ACCERTARSI DELL’USCITA DALL’“AULA VIRTUALE” DA PARTE DELL’ISCRITTO.

CONSIDERAZIONI GENERALI

La predetta modalità è certamente consona ad acquisire quel “[...] *sufficiente grado di certezza, [circa] l’effettiva e continua partecipazione dell’iscritto*”, voluta dalla nota delibera n. 193 del CNF (cfr. <https://www.ordineavvocatiroma.it/wp-content/uploads/2020/04/Comunicazione-ai-COA-Formazione-continua-21.04.2020-COA-ROMA.pdf>).

Infatti, al termine dell’evento, si avranno 4 dati relativi ad ogni iscritto:

1. entrata;
2. permanenza prima verifica;
3. permanenza seconda verifica;
4. uscita

Inoltre si evidenzia:

H) che tali dati (di partecipazione) saranno inseriti, da parte del dipendente del COA già precedentemente addetto a tale inserimento, nel già in uso database e ciò per mezzo dei parimenti già in uso PC all'uso adibiti;

I) che tali dati di partecipazione, se congrui alla normativa regolamentare di cui sopra (ovverosia, se tutte le verifiche saranno presenti e positive), consentiranno all'iscritto di verificare presso la propria area personale, l'assolvimento dell'obbligo formativo;

L) che essendo l'Aula virtuale potenzialmente illimitata quanto a capacità, si conferisce all'Ordine la possibilità di far concretamente assolvere a tutti gli Iscritti il loro obbligo formativo;

M) che non vi sono quindi ulteriori costi a carico dell'Ente, a parte la ipotizzabile necessità di affiancare un ulteriore dipendente per lo scarico dei dati di presenza in Aula Virtuale (non è immaginabile che in un evento partecipato da 1000 o anche più Colleghi, solo un dipendente possa gestire 4 dati per iscritto);

N) che i sistemi informatici del COA sono in grado di sostenere l'impatto di quanto sopra, essendo il work flow presentato, totalmente aderente ai sistemi tecnici stessi, così come essi vengono operati dal personale umano;

O) che il sistema presentato NON impone la presenza fisica dei Relatori in Aula Avvocati, così essendo rispettosi anche delle regole sanitarie emergenziali;

P) che il lavoro dei dipendenti può essere agevolmente svolto anche in modalità c.d. Smart Working, non essendo vincolati alla presenza fisica in Aula Avvocati.

end

(VER. 1 – 27.04.2020)